

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2277

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la Cassa medesima e del fondo centrale di garanzia

Presentato alla Presidenza il 21 giugno 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, venne incrementato della somma

complessiva di lire 350 miliardi, ripartita in quote diverse per gli anni dal 1976 al 1986.

Con lo stesso provvedimento il fondo di dotazione costituito presso la stessa Cassa artigiana è stato elevato da lire 198,5 a lire 248,5 miliardi.

Con tali stanziamenti, data la particolare situazione economica del momento e le possibilità del bilancio statale, si intende consentire la ripresa degli interventi

della Cassa per il credito alle imprese artigiane per l'assistenza creditizia alle imprese nel settore.

Nel frattempo si è ulteriormente incrementato il ritmo delle richieste di intervento alla Cassa artigiana, sia sotto forma di concessione di contributi nel pagamento degli interessi, restando a carico dell'Istituto di credito la provvista dei fondi per la concessione dei prestiti, sia sotto forma di risconto, a cui di solito ricorrono le minori aziende di credito per reintegrarsi delle disponibilità impiegate per la concessione di mutui agli artigiani.

In particolare, nel corso del 1977, la domanda globale di credito artigiano agevolato a medio termine, con finalità di impianti produttivi, ha raggiunto l'importo di lire 1.016 miliardi; in relazione alle disponibilità dell'apposito fondo contributo interessi, è stato possibile all'Artigiancassa accogliere operazioni per lire 683 miliardi, di cui lire 328 miliardi ancora da ammettere al risconto per mancanza di mezzi nel fondo di dotazione.

Nell'anno 1978, pertanto, alla residua domanda di lire 333 miliardi deve aggiungersi il previsto fabbisogno di lire 1.150 miliardi indicato dai 20 Comitati tecnici regionali; in totale circa lire 1.500 miliardi, suscettibili di attivare investimenti per circa lire 2.200 miliardi e di creare circa 150 mila nuovi posti di lavoro.

A fronte di detta domanda, l'Artigiancassa dispone soltanto di lire 30 miliardi per contributo interessi, che consentono di agevolare appena lire 100 miliardi di finanziamenti.

Ciò posto, appare necessario ai fini di non interrompere il flusso del credito agevolato in favore di tale settore, caratterizzato dalla presenza di numerosissime imprese con alto impiego di lavoro, assegnare ulteriori fondi alla Cassartigiana sotto forma di aumento del fondo di dotazione, di incremento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi e di aumento del fondo centrale di garanzia.

Il fondo di dotazione verrebbe aumentato di complessive lire 150 miliardi (articolo 1) ripartito in cinque esercizi, e

consentirebbe mediante il risconto delle operazioni di credito effettuate dagli istituti primari, di stimolare un volume di finanziamenti di pari importo, volume che poi si accrescerebbe per effetto di rientri dei mutui in precedenza accordati e così via, realizzandosi, perciò, un certo autofinanziamento della Cassartigiana che potrebbe contenere ulteriori ricorsi al bilancio dello Stato e che comunque assicurerebbe economicità all'intervento statale, dato il carattere permanente e rotativo derivante dall'impiego del fondo di dotazione.

Per completare l'azione di sostegno del settore, si aumenterebbe, poi, il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi per complessive lire 350 miliardi ripartito in sette esercizi, in modo da poter agevolare un ammontare di finanziamenti valutato in lire 1.200 miliardi.

Inoltre, tenuto conto che per effetto della legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla riconversione e ristrutturazione aziendale, il fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassartigiana copre l'intero ammontare delle perdite accertate sulle singole operazioni di finanziamento, effettuate ai sensi della stessa legge, e tenuto conto del maggior volume di prestiti agevolabili, si rende necessario provvedere all'aumento del fondo stesso per l'importo di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1978.

A tali finalità è preordinato l'unito disegno di legge con cui:

all'articolo 1 si aumenta di lire 150 miliardi il fondo di dotazione della Cassa artigiana in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1982;

all'articolo 2 si incrementa di lire 350 miliardi il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa artigiana, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1984;

all'articolo 3 si aumenta di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1978, il fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa artigiana;

all'articolo 4 si indicano i mezzi per la copertura dell'onere.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 150 miliardi ripartita in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1982.

ART. 2.

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 350 miliardi ripartita in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1984.

ART. 3.

Il fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1978.

ART. 4.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge determinato in lire 83 miliardi per l'anno 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.